

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE  
e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

---

Modifica degli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale,  
in materia di impugnazione

---

ONOREVOLI SENATORI. — Sovente avviene che le dichiarazioni di impugnazione ed il deposito dei motivi di impugnazione avverso sentenze penali presentati nelle cancellerie degli uffici giudiziari, per le ragioni più disparate e senza malizia, vadano smarriti.

La conseguenza, purtroppo non rara, che ne deriva, è che le parti interessate irrimediabilmente possano trovarsi di fronte a sentenze divenute definitive.

Appare necessario, quindi, modificare gli

articoli 198 e 201 del codice di procedura penale nel senso di prescrivere l'obbligo dei cancellieri o dei pubblici ufficiali di rilasciare copia o attestazione di dichiarazione e di deposito di motivi di impugnazione, sia pure predisposta dalla parte e in esenzione di spese.

Si propone, pertanto, alla cortese e vigile attenzione degli onorevoli colleghi l'allegato disegno di legge con l'invito a volerlo approvare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Il cancelliere o il pubblico ufficiale, che ha ricevuto la dichiarazione di impugnazione, ne rilascia, a richiesta della parte interessata, copia in esenzione di spese e diritti».

**Art. 2.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Il cancelliere che riceve i motivi di impugnazione appone annotazione dell'avvenuto deposito su altra copia degli stessi, predisposta dalla parte».